

OGGETTO: Disposizioni per l'applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 217 del 7.1.2015 per la cessione di materiali litoidi a compensazione di lavori e oneri di trasporto.

Il Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi meteorologici dell'ottobre e del novembre 2014

(Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 217 del 7.1.2015)

Considerato che nei giorni 12 – 14 ottobre, 4 e 5, 11 e 12, 14 e 15 novembre 2014 la Regione Piemonte, con particolare riferimento alle Province di Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbano – Cusio – Ossola e Vercelli, è stata colpita da eccezionali eventi meteorologici che hanno determinato l'esondazione di fiumi e torrenti nonché l'innescò di fenomeni franosi e provocato danni ad impianti, opere e infrastrutture ed edifici pubblici e privati, determinando altresì una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (O.C.D.P.C.) n. 217 del 7.1.2015 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbano – Cusio – Ossola e Vercelli nei giorni 12 – 14 ottobre, 4 e 5, 11 e 12, 14 e 15 novembre 2014;

visto l'articolo 1 dell'O.C.D.P.C. citata che nomina il Direttore delle Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana, Foreste, Protezione civile, Trasporti e logistica della Regione Piemonte Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi in oggetto per il territorio piemontese;

visto l'articolo 10 dell'O.C.D.P.C. n. 217/2015, il quale dispone che i materiali litoidi rimossi dal demanio idrico per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, previo nulla osta regionale, in attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. stessa possono, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993 n. 275, essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti;

visto che il medesimo articolo 10 dispone inoltre che il commissario delegato assicura la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonché la corretta contabilità dei relativi volumi;

ritenuto opportuno, anche al fine di garantire la corretta esecuzione degli interventi e la coerenza con la pianificazione di bacino, fornire indicazioni e direttive per l'attuazione della predetta disposizione, che deroga alle ordinarie procedure disciplinate dalla Regione Piemonte per l'effettuazione degli interventi di cui si tratta,

DISPONE

Articolo 1

1. Gli interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e quelli per il ripristino dell'efficienza dei corsi d'acqua, che comportano la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, inseriti nel piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 217/2015 e da eseguirsi nei territori danneggiati possono essere realizzati secondo quanto disposto dall'art. 10 dell'O.C.D.P.C. medesima e di seguito meglio precisato.
2. Possono altresì essere ceduti a compenso anche i materiali estratti e accumulati a seguito degli interventi immediatamente successivi all'evento, attuati in esecuzione di ordinanze sindacali d'urgenza. Qualora detti materiali, valutati ai sensi dell'articolo 2, risultino di valore commerciale scarso o nullo, ma comunque utilizzabili per interventi pubblici, possono essere ceduti gratuitamente ai comuni o alle province interessate con apposita ordinanza del Commissario delegato.

Articolo 2

1. Il materiale oggetto degli interventi di cui alla presente ordinanza è valutato in base ai canoni demaniali vigenti.

Articolo 3

1. Gli interventi da attuare a compenso possono consistere nella sola rimozione e asportazione di materiale oppure nella esecuzione di lavori comprendente anche rimozione ed asportazione.
2. Nel caso di sola asportazione, la modalità a compenso è attuabile solo per gli interventi da realizzare in zone con accesso disagiato e la compensazione avviene tra il valore del materiale determinato secondo quanto disposto all'articolo 2 e gli oneri connessi al trasporto; la compensazione è effettuata all'atto del rilascio della concessione attraverso la corrispondente riduzione del canone.
3. Per gli interventi di sola asportazione effettuati in zone diverse da quelle con accesso disagiato è dovuta la corresponsione del canone demaniale vigente.
4. Nel caso di esecuzione di lavori che comprendono anche asportazione, la compensazione è ammessa per i lavori che riguardano la sistemazione dei tronchi fluviali nei quali si effettua l'asportazione nonché dei loro affluenti. Il materiale estratto, valutato secondo quanto disposto all'art. 2, forma oggetto di compensazione con la prestazione dell'appaltatore. Non formano oggetto di compensazione le altre spese comprese nel quadro economico dell'intervento.

Articolo 4

1. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono realizzati previo assenso dell'Autorità idraulica avvalendosi ove del caso delle deroghe di cui all'O.C.D.P.C. n. 217/2015.
2. Gli interventi di sola estrazione ed asportazione di materiale sono realizzati a seguito del rilascio di concessione demaniale da parte dei competenti uffici regionali, anche in deroga a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 44-5084 del 14/01/2002 in ordine alle pubblicazioni e alle procedure di affidamento.
3. Per le estrazioni ed asportazioni di materiali eseguite a compenso delle sistemazioni di tronchi fluviali si prescinde dal rilascio del formale provvedimento di concessione, fermo restando lo svolgimento delle attività di competenza dell'autorità idraulica.

Articolo 5

1. Gli interventi di cui alla presente ordinanza possono essere eseguiti, indipendentemente dai quantitativi di materiale da asportare, anche se non inclusi nel programma generale di gestione dei sedimenti di cui alla Direttiva allegata alla Deliberazione dell'Autorità di bacino del fiume Po 5 aprile 2006, n. 9 recante "Direttiva per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua", ai sensi del punto 4 della direttiva stessa.

2. Al fine di garantirne la coerenza con la pianificazione di bacino, la Regione effettua il monitoraggio degli interventi realizzati ai sensi della presente ordinanza

La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito internet della Regione nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. n. 33/2013.

AT/MG



Luigi Robino

